ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2023/2226/UE DEL CONSIGLIO, DEL 17 OTTOBRE 2023

Art. 14

Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. Nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12 o degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dalla data di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 173 del 2024.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023
Estremi	Decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-194-2025/art-14-ulteriori-disposizioni-per-garantire-l-efficace-attuazione-delle/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it